

04.07.96 a mans M. Bonelli



GIUNTA REGIONALE
L'AQUILA

UFFICI DI PESCARA

PESCARA, - 3 LUG. 1996

SETTORE AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA, INFORMAZIONE
SOCIO-ECONOMICA, NORMATIVE C.E.E. E AGRITURISMO

Prot. n. 13936

Riferimento

OGGETTO: ~~Consorzio di Ricerca Regione - Consorzio~~

Spett.le C.R.A.B.
AVEZZANO

Si trasmette una copia, in originale, della convenzione di cui all'oggetto,
siglata in data 24/06/1996.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Luigi SERRA

FB
3

C R A B
Consorzio di Ricerche
Applicate alla Biotecnologia
ARR. 04.07.96

Prot 96.154
Cod PRE/IF/SEC 26

SCH			BER
✓			<i>[Signature]</i>

**Convenzione per la realizzazione e la gestione del Centro di Ricerche Applicate
alla Biotecnologia di Avezzano.**

L'anno 1996 il giorno 24 del mese di
GIUGNO presso ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA, FORESTE E ALIMENTAZIONE - PESCARA

TRA

- LA REGIONE ABRUZZO - d'ora innanzi denominata "REGIONE" - con sede in L'AQUILA - Piazza Santa Giusta/Palazzo Centi - codice fiscale n. 80003170661 rappresentata dal Dirigente pro-tempore del Servizio A.T.I.N.A. del Settore Agricoltura della Giunta Regionale, dott. Luigi SERRA;

e

- IL CONSORZIO DI RICERCHE APPLICATE ALLA BIOTECNOLOGIA, d'ora innanzi denominato "CONSORZIO" - con sede in Avezzano - Via Cavour (Zona Ind.le) - codice fiscale n. 00295050660 - rappresentato dal suo Presidente Prof. Giovanni SCHIPPA;

PREMESSO

- CHE il 2° Programma di Intervento del P.S. 35/Ricerca - approvato in data 20.01.82 e 29.01.83 dal Ministero per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministero per la Ricerca Scientifica e Tecnologica, sentito il Comitato di Presidenza delle Regioni Meridionali, contemplava la realizzazione in ABRUZZO del Centro di Ricerche Applicate alla Biotecnologia;
- CHE in base all'art. 7 della L.R. del 03.06.82, n. 31, e successive modifiche e integrazioni è stato previsto l'intervento della Regione nella promozione e nella realizzazione di Centri di Ricerca, fra cui specificamente quello di Ricerche Applicate alla Biotecnologia;
- CHE con rogito del Notaio Giovanni FANTI - L'AQUILA - del 22.02.84 - raccolta n. 22223/ repertorio n. 122256 - veniva costituito, per la realizzazione e gestione del citato Centro, il Consorzio di Ricerche Applicate alla Biotecnologia, promosso dall'Università degli Studi di L'Aquila e dall'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo (ERSA);



- CHE la delibera CIPE del 20.07.89, di approvazione del Progetto Speciale Ricerca Scientifica, al fine di potenziare la rete scientifica pubblica del Mezzogiorno, demandava alla cessata Cassa per il Mezzogiorno, il compito di realizzare e/o potenziare i Centri di ricerca scientifica applicata;
- CHE a seguito della legge 1° Marzo 1986, n. 64, il "Completamento dei centri consortili di ricerca del P.S. 35" veniva inserito come subazione 9 nell'Azione Organica 2 "Sostegno all'innovazione" del 1° Piano Annuale/1987 di attuazione del Programma Triennale dell'Intervento Straordinario nel Mezzogiorno 1987/1989, approvato con delibera CIPE del 29.12.86;
- CHE il Comitato di Gestione dell'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD) con propria deliberazione n. 19 del 18.01.1989, approvava il finanziamento e stabiliva di procedere alla stipula della Convenzione con la Regione Abruzzo ed il Consorzio, ai sensi del 3° comma lettera c) dell'art. 4 della L. n. 64 del 01.03.86, per la realizzazione dell'iniziativa di cui in precedenza in Avezzano (AQ);
- CHE tale Convenzione, in cui è previsto il finanziamento complessivo per la realizzazione del Centro e per la formazione del personale (34 unità) di £ 27.975 ML., è stata stipulata in data 3 Maggio 1989, registrata in Roma - Atti Privati - il 23 Giugno 1989 n. G/24704, e trasmessa per l'attuazione dall'AGENSUD con nota n. S/042952 del 24.10.89;
- CHE con deliberazione n. 4881 del 02.08.89, resa esecutiva dalla Commissione di Controllo nella seduta del 10.08.89 - prot. 5406/5990, la Giunta Regionale d'Abruzzo ha approvato la citata Convenzione;
- CHE in base a tale Convenzione è previsto che la titolarità dell'iniziativa, in quanto responsabile del conseguimento degli obiettivi di pubblico interesse del Centro di Ricerche, viene assunta dalla Regione Abruzzo, che provvederà alla realizzazione del Centro e alla sua gestione tramite il Consorzio, rimanendo alla Regione stessa la nuda proprietà delle opere e dei beni che si andranno a realizzare e/o acquisire con il finanziamento concesso;
- CHE sempre nella richiamata Convenzione è previsto che con apposito separato atto la Regione e il Consorzio si impegnano a vincolare il Centro di Ricerche Applicate alla Biotecnologia e le sue pertinenze ad esclusiva destinazione di ricerca scientifica, pubblica e diffusibile, regolando tra loro il rapporto di concessione d'uso gratuito del Centro, specie in relazione al mantenimento patrimoniale ed all'ammortamento dei beni;



2



- CHE, quindi, con il presente atto si intende dare corso alla regolazione del suddetto rapporto;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.4413 del 14.09.1995, resa esecutiva dalla Commissione di Controllo nella seduta del 27.02.1996 prot. 318/47, con cui è stato approvato lo schema della presente convenzione;
- Ciò premesso tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1 (premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 (oggetto della convenzione)

La Regione, come sopra rappresentata, affida al Consorzio, che a nome del proprio rappresentante accetta:

- 1) la realizzazione del Centro di Ricerche Applicate alla Biotecnologia;
- 2) la successiva gestione del Centro stesso.

Art. 3 (realizzazione del Centro)

La realizzazione del Centro dovrà essere eseguita dal Consorzio nell'assoluto rispetto delle indicazioni tecnico-progettuali, economiche, finanziarie e delle modalità amministrative ed esecutive fissate nella convenzione AGENSUD - Regione - Consorzio 3 Maggio 1989, richiamata in premessa, nonché di tutti gli obblighi, gli adempimenti e le procedure delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Il Consorzio assume, quindi, l'impegno di dare completa ed ultimata la realizzazione del Centro, nelle opere e nelle forniture occorrenti, in tutte le sue parti, nelle pertinenze, accessori, allacciamenti, autorizzazioni e licenze di agibilità e funzionalità tutte occorrenti, conformemente agli elaborati progettuali, o/e nelle modifiche, e varianti che si appalesassero necessarie, e adottate nel rispetto della convenzione citata.

Allo stesso modo il Consorzio provvederà alla attuazione dei programmi di formazione del personale e all'avviamento del Centro, sempre secondo le previsioni e gli obblighi assunti nella ripetuta convenzione.



Art. 4 (responsabilità nella realizzazione del Centro)

Il Consorzio con il presente atto si conferma unico responsabile nei confronti dei terzi, privati, fornitori, ditte esecutrici e terzi in genere, nonché di tutti gli organismi pubblici e privati con poteri di qualsivoglia tipo in ordine alle operazioni di realizzazione del Centro, sotto il profilo penale, civile, amministrativo, contabile, per ogni eventuale conseguenza derivante dall'attuazione dell'iniziativa, nonché in dipendenza della presente convenzione.

La Regione rimane di conseguenza espressamente estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi sia per la realizzazione delle opere (lavori e forniture) sia per lo svolgimento delle attività formative.

Art. 5 (proprietà dei beni e delle opere)

La Regione ha la nuda proprietà di tutti i beni che il Consorzio andrà a realizzare e/o ad acquisire con il finanziamento AGENSUD e il Consorzio assume quindi l'impegno per tutti i beni immobili, o ad essi riconnessi, di curarne l'intestazione alla Regione stessa.

La Regione fornirà all'uopo, attraverso i propri uffici, in particolare del Settore Finanze e Patrimonio, tutta la collaborazione tecnico-amministrativa occorrente, provvedendo agli atti e agli adempimenti di propria competenza.

Art. 6 (controlli sulla realizzazione del Centro)

Per quanto attiene la realizzazione del Centro e lo svolgimento delle attività formative resta integralmente valido quanto previsto dall'art. 8 della convenzione richiamata in premessa.

Ai fini del collaudo dei lavori e delle forniture resta valido quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 9 della suddetta convenzione - "Le opere saranno sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge, a partire dalla data di ultimazione dei lavori. Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo da parte della Regione, il Consorzio si impegna a dare comunicazione all'Agenzia, certificando che l'oggetto della convenzione, quale risulta dal progetto di cui al precedente art. 3) e conforme progetti esecutivi - è ultimato e collaudato in ogni sua parte.". La Regione, inoltre, effettuerà i propri controlli, ai sensi dell'art. 2 - 5° comma della convenzione tripartita, anche avvalendosi di consulenti nominati ad hoc quali revisori del collaudo finale.



Art. 7 (gestione del Centro)

Dalla data di ultimazione delle opere e dei lavori, nonché di tutte le forniture, e quindi ad avvenuto collaudo e agibilità del Centro, il Consorzio ne assume la gestione, con durata fino al 31.12.2020, data di durata del Consorzio prevista nell'art. 3 dello Statuto. In caso di proroga della durata del Consorzio si intende automaticamente prolungata di uguale periodo la concessione della gestione, alle condizioni della presente convenzione, salvo diverso intendimento della Regione.

Art. 8 (beni dati in gestione)

L'affidamento in gestione si intende relativo alle opere, impianti, beni mobili, accessori, pertinenze etc. realizzati e/o acquisiti con il finanziamento di cui alla convenzione 3 Maggio 1989, quali risulteranno dalla ultimazione dei lavori e delle forniture, e quali saranno descritti in appositi estratti (uno o più) che, unitamente agli atti di collaudo, verranno inviati alla Regione dal Consorzio affidatario.

Art. 9 (gratuità della concessione e obblighi del concessionario)

L'affidamento della concessione è a titolo gratuito, assumendo tuttavia il gestore gli obblighi di cui ai seguenti punti:

- a) l'attività del Centro sarà rivolta a fini di ricerca scientifica pubblica e diffusibile, conformemente alla delibera CIPE del 20.07.89, e a quanto previsto dallo Statuto del Consorzio;
- b) il concessionario è tenuto agli obblighi di custodia e conservazione dei beni e degli impianti, anche con opportune forme assicurative per danni anche di caso fortuito o forza maggiore, e comunque risponde della loro consistenza e della loro funzionalità;
- c) il concessionario è tenuto ad eseguire a suo carico e spese i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari a garantire la conservazione e l'efficienza dei beni e degli impianti;
- d) tutti gli oneri di funzionamento, nessuno escluso ed eccettuato, e di utilizzo degli impianti sono a carico del concessionario, che resta a tutti gli effetti unico responsabile dei rapporti con i terzi, dipendenti compresi;
- e) il concessionario, previo assenso del Settore Finanze e Patrimonio della Giunta Regionale, potrà apportare le modifiche e gli ampliamenti che ritenesse necessari per la più valida attività del Centro, restando inteso che a fine concessione le eventuali addizioni o migliorie saranno acquisite dalla Regione, senza alcun diritto per il concessionario a rimborsi e/o a indennizzi di alcun



genere. Resta inteso che per ogni ampliamento, miglioramento, rinnovo etc. il concessionario si potrà avvalere di tutte le provvidenze e i benefici di legge, come anche di appositi finanziamenti regionali.

- f) il concessionario è tenuto a redigere e realizzare, programmi annuali di ricerca in attuazione dei programmi poliennali di ricerca predisposti dal Comitato di Consulenza Tecnico-Scientifica, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 31/82, inerenti il settore delle biotecnologie. I programmi annuali suddetti dovranno contenere indicazioni sugli obiettivi, sui tempi e sui costi di realizzazione.
- g) il concessionario deve provvedere a soddisfare eventuali richieste formulate dall'ERSA, sempre nell'ambito delle biotecnologie, per la realizzazione dei programmi regionali di assistenza tecnica e divulgazione agricola specializzata.

Art.10 (obblighi ed oneri del Concedente)

Il Concedente, con riferimento al precedente art. 9, ai fini di consentire al Concessionario di realizzare le attività di cui alle lettere "f, g", si impegna ad approvare i programmi, sentito il Settore Agricoltura, e a corrispondere annualmente al Concessionario, direttamente o tramite l'ERSA, un finanziamento la cui entità dovrà essere stabilita sulla base dei programmi approvati di cui sopra.

Art. 11 (competenze)

Il Consorzio realizza ricerche e fornisce servizi, nell'ambito delle competenze e delle finalità riconosciute dal proprio Statuto, per soggetti pubblici e privati, e si impegna ad informarne la Regione che svolge l'attività di controllo.

La Regione, per proprie necessità, può affidare al Consorzio anche la realizzazione di attività di ricerca e di studio che comportino ampliamento delle sue attuali funzioni.

Art. 12 (controlli sulla gestione)

La Regione, tramite il Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione della Giunta Regionale, si riserva il diritto di esercitare, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli sulla effettiva permanente destinazione del Centro all'attività di ricerca pubblica e diffusibile.

La Regione, qualora accertasse violazioni a tale indirizzo, previa contestazione al Consorzio, che entro 60 (sessanta) giorni potrà far pervenire le proprie controdeduzioni e chiarimenti, si riserva, ove non ritenesse valide le giustificazioni addotte, o non venissero rimosse le cause di violazione, di assumere i provvedimenti



necessari, anche con la revoca della concessione della gestione del Centro, e il suo affidamento ad altri soggetti.

La Regione si riserva il diritto di nominare in ogni tempo un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio e/o nel Collegio Sindacale, e il Consorzio dovrà provvedere conseguentemente anche con eventuali modifiche di Statuto, entro 90 (novanta) giorni.

Ogni modifica all'attuale Statuto del Consorzio deve essere preventivamente comunicata alla Giunta Regionale - Settore Agricoltura, Foreste e Alimentazione, che si riserva 60 (sessanta) giorni di tempo per formulare eventuali osservazioni. Sono fatti salvi casi di urgenza nell'interesse della società, nei quali le modifiche statutarie possono essere apportate, salvo che la Regione non ne chieda poi la revisione, o che non siano causa di revoca della concessione.

Il rendiconto annuale di gestione, con la evidenziazione separata delle attività che il Consorzio esegue per la Regione, deve essere trasmesso dallo stesso al Settore Agricoltura, Foreste ed Alimentazione della Giunta Regionale.

Art. 13 (divieto di sub-concessione)

E' fatto assoluto divieto al Consorzio di concedere ad altri, in tutto o in parte, e sotto qualsiasi forma, l'uso o il godimento del Centro affidatogli, salvo eccezionali deroghe espressamente autorizzate dalla Regione.

La violazione a tale divieto è causa di revoca della concessione.

Art. 14 (rischi e responsabilità della gestione)

Il Consorzio gestore dichiara espressamente di accollarsi tutti i rischi inerenti la detenzione, l'uso, il funzionamento e l'utilizzazione del Centro affidato in gestione con il presente atto, anche se dipendenti da causa di forza maggiore o caso fortuito, intendendo con ciò sollevare la Regione da ogni eventuale responsabilità. Inoltre, quale custode del Centro in parola, esonera la Regione da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che potessero derivare a persone o cose, da fatto doloso o colposo ed anche incolpevole.

Art. 15 (riconsegna)

Nel caso di riconsegna del Centro, sia per cessazione della presente convenzione, che per qualsiasi altra causa, sarà redatto apposito verbale di ricognizione dei beni e degli impianti mobili e immobili, con il relativo stato di conservazione.



Il Consorzio è obbligato a tenere e ad aggiornare apposito inventario dei beni del Centro.

Art. 16 (controversie)

Le eventuali controversie che insorgessero tra le parti sull'oggetto della presente convenzione dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

Le parti non potranno, di conseguenza, adire l'Autorità Giudiziarica prima che sia stato esperito il tentativo di risoluzione amministrativa.

Art. 17 (modifiche alla convenzione)

Qualunque modifica alla presente convenzione non potrà essere effettuata altrimenti che mediante atto scritto controfirmato dalle parti.

Art. 18 (rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si richiama quanto stabilito dalla convenzione Agensud-Regione-Consorzio del 3 Maggio 1989, richiamata nelle premesse, dalle leggi e dalle disposizioni sull'Intervento Straordinario nel Mezzogiorno, e dalle norme del Codice Civile con particolare richiamo a quelle degli artt. 1803 e segg..

Art. 19 (imposte e tasse)

Il presente atto è stipulato ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Le spese di bollo e di registrazione, in caso d'uso, sono a carico del Consorzio di Ricerche Applicate alla Biotecnologia e, comunque, ogni eventuale tassa o imposta resta a carico dello stesso Consorzio.



Consorzio di Ricerche Applicate alla Biotecnologia
IL PRESIDENTE
Prof. Giovanni Schipani



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr. Luigi Serra)

24 GIU. 1996